

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento - Anno 2015 - CUP B57H15000870004 - Codice CIG 6848973F4D.**

Con verbale di gara prot. n.269967 del 28/11/2017, sono state escluse le seguenti imprese:

- Bruni Scavi s.n.c.:

“Il concorrente, diversamente da quanto stabilito dal punto 2 pagg. 11/12 del disciplinare di gara “Il modello Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. La mancata osservanza di detta prescrizione costituisce causa di esclusione non sanabile con il soccorso istruttorio come stabilito nella Sezione III del presente disciplinare”, non ha sottoscritto le pagg. da 2 a 9 della Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori presentata in sede di gara.

In applicazione di quanto stabilito dalla lex specialis e dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che sancisce che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica ....”, il concorrente viene escluso dalla gara.

- Euroscavi s.r.l.:

Il concorrente non ha prodotto il modello “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori” richiesto, a pena di esclusione, nella Sezione IV pag. 11 del disciplinare di gara.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che sancisce che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica ....”, il concorrente viene escluso dalla gara.

- Selva Mercurio s.r.l.:

Il concorrente autocertifica il valore degli oneri della sicurezza interni e allega la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori” ma, diversamente da quanto prescritto a pena di esclusione nella Sezione IV punto 1 del Disciplinare di gara, non ha reso la seguente dichiarazione:

“- di prendere atto che l'indicazione delle voci e quantità riportate nel modello “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori” non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile” (non avendo presentato, in sede di gara, il modello “Offerta\_GrandeScorrimento” o autocertificazione).

A tal riguardo occorre rilevare come l'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 abbia escluso la sanabilità, mediante il soccorso istruttorio, degli elementi dell'offerta tecnica e economica.

In particolare l'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”.

La nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l'offerta, sia tecnica che economica.

Orbene, nella specie non è dubitabile che la carenza afferisce al contenuto dell'offerta economica trattandosi di dichiarazione richiesta, a pena di esclusione, in modo chiaro ed inequivocabile dal disciplinare di gara (Sezione IV pag. 11).

Il suddetto motivo di esclusione va interpretato anche in considerazione del principio della parità tra i concorrenti e del principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (al fine di evitare errori od omissioni, la stazione appaltante ha messo a disposizione di tutti i concorrenti un modello denominato "Offerta\_GrandeScorrimento" contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni essenziali richieste dalla lex specialis).